



COMUNE DI FORLÌ

SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

ORDINANZA SINDACALE N. 17 del 26/08/2019

OGGETTO:ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER IL DIVIETO TEMPORANEO DI CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE ALL'INTERNO DI QUALSIASI CONTENITORE E DI BEVANDE ANALCOLICHE CONTENUTE ALL;INTERNO DI CONTENITORI DI VETRO E DI METALLO, IN ALCUNE AREE PUBBLICHE O SOGGETTE AD USO PUBBLICO E NEGLI SPAZI PUBBLICI DELLE ZONE DEL CENTRO STORICO.

Il Sindaco

Premesso che:

- le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcol hanno assunto, con l'approvazione della legge n. 125/2001 "*Legge quadro in materia di alcol e di problemi di alcol correlati*", la valenza di interesse generale giuridicamente protetto;
- il D.L. n. 14 del 20 febbraio 2017, convertito nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*", nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano ha, tra l'altro, modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 50, c. 5, 2° periodo, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 8, c. 1, lett. a), n. 1), D.L. 20.02.2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla L. 18.04.2017 n. 48, che prevede che il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, possa emanare ordinanze contingibili ed urgenti "*in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche*";
- nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito dell'Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza, contrastando il consumo eccessivo di alcolici al fine di evitare il verificarsi di episodi che pregiudicano il regolare e ordinato svolgimento della vita civile, la quiete e la vivibilità dei centri urbani;

Considerato che:

- il consumo, in genere, di bevande sulle aree pubbliche è spesso causa del verificarsi di episodi di degrado e di violazione delle regole, anche minime, di rispetto dell'ambiente e del contesto urbano e di turbamento della pubblica quiete, conseguentemente all'abbandono incontrollato su tali aree delle bottiglie e degli altri contenitori di bevande;
- a causa del consumo incontrollato di bevande alcoliche su aree pubbliche, in particolare, i suddetti episodi, spesso accompagnati da imbrattamento dei luoghi con liquidi organici, assumono maggiore gravità e suscitano maggiore allarme sociale;
- nel Comune di Forlì, anche in relazione alla presenza di talune facoltà universitarie con conseguente numerosa presenza di studenti molti dei quali provenienti anche dall'estero, tali deprecabili comportamenti, pur manifestandosi durante tutto l'anno, assumono maggiore rilevanza nei periodi di svolgimento di eventi pubblici di particolare richiamo (partite di calcio seguite su maxi schermi nei pubblici esercizi, pubblici spettacoli, ecc...) oltretutto nella stagione primaverile ed estiva quando è più frequente la presenza di persone all'aperto ed è più elevata la concentrazione di turisti nelle zone del centro storico, come meglio successivamente identificate, per cui il maggior consumo delle bevande in genere e il consumo eccessivo e incontrollato di bevande alcoliche, al di fuori delle aree di pertinenza dei locali di somministrazione, è causa di numerose situazioni di disturbo e di degrado urbano, causato dal predetto abbandono dei contenitori e anche da imbrattamento con liquidi organici;
- le suddette situazioni, ripetutamente segnalate alla Polizia Locale o da questa accertate, ingenerano un maggior senso di insicurezza e si pongono in evidente contrasto con le

azioni costantemente poste in opera per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini;

- l'abbandono dei recipienti in vetro o metallo sul suolo, dopo averne consumato il contenuto, incide negativamente sulla nettezza e sul decoro della zona e costituisce un potenziale pericolo in quanto fonte di possibile inciampo ovvero di utilizzo degli stessi contenitori (nel caso in cui siano di vetro o metallo) come oggetti contundenti in caso di risse o colluttazioni;
- numerosi sono gli esposti pervenuti alle Forze dell'ordine e alla Polizia Locale che hanno evidenziato come, a causa di quanto sopra descritto, alcune zone del centro storico di particolare pregio architettonico ed ambientale siano spesso teatro di episodi di inciviltà e degrado urbano che si verificano anche in ore diurne, oltreché notturne;
- dato atto che, dagli accertamenti effettuati dalla Polizia Locale, risulta che:
 - quanto lamentato ha trovato oggettivo riscontro; infatti agli atti del Comando di Polizia Locale sono presenti decine di segnalazioni ed esposti relativi a situazioni di disturbo, e spesso anche di imbrattamento del suolo pubblico con liquidi organici, provocato da persone in stato di alterazione da abuso di sostanze alcoliche, presenza di bottiglie di vetro anche rotte lasciate a terra in diversi luoghi soprattutto concentrate in aree pubbliche in cui abitualmente si concentrano gruppi di persone (giovani, studenti, persone in situazione di disagio sociale, cittadini stranieri, ecc...);
 - i fenomeni descritti sono particolarmente diffusi nelle zone del centro storico cittadino, intendendosi per tali quelle ubicate all'interno dei Viali di circonvallazione della città (Porta Ravaldino, Viale Salinatore, Porta Schiavonia, Via Del Portonaccio, Viale Italia, Porta Santa Chiara, Viale Vittorio Veneto, Porta San Pietro, Piazzale del Lavoro, Viale Matteotti, Piazzale Indipendenza, Viale Matteotti, Piazzale della Vittoria, Viale Corridoni, Via Giovanni dalle Bande Nere), zone caratterizzate dalla presenza di medie strutture di vendita e di esercizi di vicinato presso i quali è facile approvvigionarsi di bevande ad un costo conveniente per poi effettuare la consumazione su area pubblica, oltreché di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;
 - detti fenomeni, recentemente, si sono ulteriormente accentuati; a tal proposito hanno avuto notevole risalto sulla stampa due episodi di rissa con ferimento di alcune persone coinvolte (il primo episodio è accaduto il 25.07.2018 ed il secondo, recentemente, il giorno 10.08.2019 in cui i soggetti coinvolti sono risultati essere in stato di manifesta ubriachezza) e si rende, dunque, necessario adottare specifici provvedimenti finalizzati a contrastarne l'incremento;

Dato atto che:

- le particolari situazioni relative al decoro e alla sicurezza urbana del centro storico sopra descritte, in passato sono già state fatte oggetto di attenzione da parte della Magistratura inquirente oltreché da parte della Prefettura e della Questura tanto che se ne discusse in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ed emerse, in detta sede, la necessità di strutturare e incrementare i servizi di vigilanza coordinandoli fra le diverse Forze dell'ordine e la Polizia Locale nelle zone del centro storico caratterizzate da maggior pregio storico e architettonico in modo da rendere più incisivi e proficui i controlli effettuati;

- nelle more dell'approvazione, nelle medesime materie di cui al citato art. 50, c. 5, 2° periodo del D.Lgs. n. 267/2000, del regolamento comunale previsto dal successivo comma 7-ter, è necessario, data l'urgenza e l'indifferibilità, procedere all'adozione di provvedimenti volti a contrastare gli ingravescenti fenomeni sopra descritti;
- al fine di rendere più tempestiva ed efficace l'azione di contrasto ai comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà descritti in premessa e determinati dall'abuso nell'assunzione di bevande, in particolare alcoliche, risulta necessario e opportuno adottare, in via temporanea e con riserva, in seguito, di ogni più appropriata iniziativa, un provvedimento che disponga il divieto di consumo, sulle aree pubbliche, per tutta la giornata, 24 ore su 24, con riguardo alle sole aree del centro storico cittadino maggiormente interessate al fenomeno (ad esclusione dei locali di somministrazione e dei loro plateatici esterni), di bevande alcoliche all'interno di qualsiasi contenitore e di bevande analcoliche se contenute all'interno di contenitori di vetro e di metallo;

Ritenuto che:

- per le ragioni sopra esposte sussistono le condizioni di contingibilità, strettamente correlate alla peculiarità del tempo e del luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza, strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di tutela del decoro e della vivibilità urbana, nonché di contenimento del disagio e del senso di insicurezza dei cittadini di cui si è detto;
- sussistano, pertanto, i presupposti che autorizzano a provvedere, per il contrasto dei suddetti fenomeni, mediante ordinanza *extra ordinem* contingibile e urgente ai sensi di quanto previsto dall'art. 50, c. 5, 2° periodo, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 8, c. 1, lett. a), n. 1), D.L. 20.02.2017, n. 14, convertito, con modificazioni dalla L. n. 48 del 18.04.2017;
- può considerarsi congrua la vigenza del divieto di consumo sulle aree pubbliche di bevande alcoliche all'interno di qualsiasi contenitore e di bevande analcoliche contenute in recipienti di vetro o metallo per una durata massima di 90 giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente provvedimento atteso che, nel corso di tale durata, potrà valutarsi la sua efficacia e deterrenza anche ai fini dell'inserimento di apposite prescrizioni nel predetto regolamento comunale previsto dall'art. 50, comma 7-ter, del D.Lgs. n. 267/2000;
- il perimetro all'interno del quale rendere operativo il divieto è rappresentato dai Viali di circoscrizione al centro storico: Porta Ravaldino, Viale Salinatore, Porta Schiavonia, Via del Portonaccio, Viale Italia, Porta Santa Chiara, Viale Vittorio Veneto, Porta San Pietro, Piazzale del Lavoro, Viale Matteotti, Piazzale Indipendenza, Viale Matteotti, Piazzale della Vittoria, Viale Corridoni, Via Giovanni dalle Bande Nere;

Visti:

- l'art. 50, c. 5, 2° periodo, del D.Lgs. n. 267/2000, così come sostituito dall'art. 8, c. 1, lett. b), del D.L. 20.02.2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 48 del 18.04.2017;
- la Legge 30 marzo 2001, n. 125 "Legge quadro in materia di alcool e problemi correlati";
- l'art. 688 del Codice Penale;
- l'art. 669-bis del Codice Penale;
- l'art. 600-octies del Codice Penale;
- l'art. 7, comma 15 bis, del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada);
- artt. 28 e 29 del D.Lgs. n. 114/1998;

- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
 - la Legge regionale 28 aprile 1984, n. 21;
- l'art. 19 del vigente regolamento di Polizia urbana;

Ritenuto altresì di:

Richiamare l'osservanza delle disposizioni in materia di decoro e sicurezza urbana di cui al vigente regolamento di Polizia Urbana, oltreché delle altre norme in materia;

ORDINA

il divieto di consumo di bevande alcoliche all'interno di qualsiasi contenitore e di bevande analcoliche se contenute all'interno di recipienti in vetro o metallo, tutti i giorni dalle ore 00,00 alle ore 24,00 a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e per una durata di 90 giorni consecutivi e ininterrotti, sulle aree pubbliche ricomprese all'interno del perimetro rappresentato dai Viali di circonvallazione del centro storico (Porta Ravaldino, Viale Salinatore, Porta Schiavonia, Via Del Portonaccio, Viale Italia, Porta Santa Chiara, Viale Vittorio Veneto, Porta San Pietro, Piazzale del Lavoro, Viale Matteotti, Piazzale Indipendenza, Viale Matteotti, Piazzale della Vittoria, Viale Corridoni, Via Giovanni dalle Bande Nere).

Si precisa che in questo perimetro vengono altresì ricomprese tutte le aree verdi.

E' escluso dal divieto il consumo delle bevande effettuato all'interno dei pubblici esercizi, delle loro occupazioni di suolo pubblico o privato e quello effettuato all'interno delle occupazioni temporanee autorizzate in occasione di eventi particolari.

AVVERTE

che salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza sindacale, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, **il pagamento in misura ridotta di una somma pari a € 50,00.**

DISPONE INOLTRE

- che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e abbia validità dalla data della sua pubblicazione per una durata di 90 giorni, tutti i giorni dalle 00.00 alle 24.00;
- che il presente provvedimento sia pubblicato per 15 giorni all'Albo pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune ed inoltre che la sua conoscenza venga diffusa anche attraverso gli organi di stampa ed attraverso ogni altra forma ritenuta utile;
- che la presente ordinanza sia trasmessa, per quanto di eventuale competenza ed opportuna conoscenza, al Prefetto di Forlì-Cesena, al Questore di Forlì-Cesena, al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Forlì-Cesena, al Comandante Provinciale della

Guardia di Finanza di Forlì-Cesena e al Comandante della Polizia Locale dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, in alternativa:

- al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, con le modalità stabilite dal D.Lgs n. 104/2010 e ss.mm.ii;
- al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio ai sensi del D.Lgs n. 104/2010 e ss.mm.ii.

Il Sindaco

Gian Luca Zattini

documento sottoscritto digitalmente